

Verona 23/05/2023

- A TUTTE LE IMPRESE DI COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI VERONA
- AI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI VERONA
- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI DI CATEGORIA

Loro Sedi

Alle IMPRESE DI COSTRUZIONI
Nostre Associate

L o r o S e d i

C.C.N.L. EDILIZIA - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) – PREMIO PRODUTTIVITA' DI SETTORE - ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE DI VERONA 12 APRILE 2022 – DETERMINAZIONE IMPORTI DA EROGARE NELL'ANNO 2023 DI COMPETENZA ANNO 2022

Come noto, il 12 aprile 2022, ANCE Verona Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Verona hanno sottoscritto l'accordo collettivo territoriale per la provincia di Verona che **regolamenta l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza degli anni 2021, 2022 e 2023** quale **premio variabile** che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio, così come previsto dall'art. 38 dall'accordo nazionale 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Edilizia Industria) 19 aprile 2010.

Le Parti Sociali veronesi di settore con accordo collettivo territoriale del 9 maggio 2023 hanno verificato gli indicatori territoriali sulla base dei dati forniti dalla Cassa Edile di Verona ed hanno **determinato gli importi orari a livello territoriale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2022 da erogare, da parte delle imprese, in una unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2023** come da tabelle allegate (*sono gli stessi importi orari determinati lo scorso anno*).

Riportiamo di seguito la regolamentazione per l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione da parte delle imprese

VERIFICA DEGLI INDICATORI AZIENDALI DA PARTE DELLE IMPRESE

L'impresa procederà **entro il mese di maggio 2023, al calcolo e alla verifica** dei seguenti **due indicatori aziendali**:

1. **ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili**, anche diverse dalla Cassa Edile di Verona, mettendo a tal fine a **raffronto il valore medio del triennio di riferimento** (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre). **Il raffronto, pertanto, per quest'anno, dovrà essere effettuato verificando il valore medio del triennio di riferimento 2020-2021-2022 rispetto al triennio precedente 2019-2020-2021** (per supportare le imprese, la Cassa Edile di Verona invierà alle stesse, tramite PEC, una comunicazione che informa del risultato di tale indicatore aziendale in base a quanto registrato nei propri archivi – mancherà la parte denunciata presso altre Casse Edili).

2. **volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa**, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a **raffronto il valore medio** del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni i 1° gennaio- 31 dicembre).

Il raffronto, pertanto, per quest'anno, dovrà essere effettuato verificando il valore medio del triennio di riferimento 2020-2021-2022 rispetto al triennio precedente 2019-2020-2021.

Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivo denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) DI COMPETENZA 2022 DA EROGARE A LIVELLO AZIENDALE IN UNA UNICA SOLUZIONE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI COMPETENZA DI AGOSTO 2023

All'esito del predetto raffronto, l'impresa:

a) **determinerà gli importi dell'E.V.R.** da corrispondere nella misura oraria di cui alle **Tabelle 1 e 2** (con l'inquadramento relativo al mese di maggio 2023) per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nell'anno 2022 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, **le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive;**

b) **determinerà gli importi dell'E.V.R.** da corrispondere nella misura oraria di cui alle **Tabelle 3 e 4** (con l'inquadramento relativo al mese di maggio 2023) per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nell'anno 2022 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, **la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori aziendali;**

c) **non corrisponderà l'E.V.R.,** qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, **le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe negative.**

DETERMINAZIONE DELLE ORE ORDINARIE EFFETTIVAMENTE LAVORATE ED EQUIPARATE PER L'ANNO 2022

Ai fini dell'erogazione dell'E.V.R., alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate esclusivamente:

- a) ore di fruizione nel mese dei permessi L. n. 104/92;
- b) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- c) ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
- d) ore di congedo per maternità e paternità;
- e) ore di donazione sangue;
- f) ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. n. 300/70.

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile.

In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.

Per gli apprendisti operai ed apprendisti impiegati il valore orario dell'E.V.R. è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante ai sensi dell'art. 92 del C.C.N.L. ed è da utilizzare, ai fini del calcolo, con riferimento al semestre che comprende il mese di maggio 2023.

Gli importi dell'E.V.R. così come quantificati in base a quanto precedentemente descritto, saranno corrisposti a consuntivo **in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2023**, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da maggio 2023 a luglio 2023, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale per l'anno di competenza 2022:

- le imprese costituite nel corso del 2019 effettueranno la comparazione del biennio 2021-2022 con quello immediatamente precedente 2020-2021;
- le imprese costituite nel corso dell'anno 2020 effettueranno la comparazione dell'anno 2022 con quello immediatamente precedente 2021;
- le imprese costituite nel corso dell'anno 2021 dovranno corrispondere gli importi dell'E.V.R. nella misura oraria di cui alle Tabelle 1 e 2.

Uno o entrambi gli indicatori aziendali negativi – Attivazione procedura di comunicazione alla Cassa Edile di Verona

Nel caso in cui uno o entrambi gli indicatori aziendali siano negativi verrà attivata la seguente procedura:

- a) l'impresa, entro il mese di maggio 2023 (*in caso di difficoltà si potrà differire entro il 16 giugno 2023*), renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori aziendali alla Cassa Edile di Verona, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
- b) la Cassa Edile informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali provinciali sottoscrittrici l'accordo territoriale e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione

annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.

Campo di applicazione

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) come sopra determinato è corrisposto ai lavoratori cui è applicato il Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Verona, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Incidenza dell'E.V.R.

L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.

Pertanto, ai fini esemplificativi, gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati.

Regime fiscale

Si ritiene che all'E.V.R. di competenza 2022 erogabile nel 2023 non sia applicabile il regime fiscale di assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% (c.d. detassazione) previsto dall' art. 1, co. 288 della legge n. 208 del 2015.

Si riportano in allegato le tabelle con gli importi orari dell'E.V.R. determinato per la provincia di Verona in caso di raggiungimento di entrambi o solo un indicatore aziendale e distinte tra operai ed impiegati ed apprendisti operai ed apprendisti impiegati ed inoltre il modello di autodichiarazione dell'impresa alla Cassa Edile in caso di uno o entrambi gli indicatori negativi.

Ricordando che gli Uffici della Cassa Edile di Verona sono a disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti

IL DIRETTORE
Andrea Brunaporto

